

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2086

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REGGIANI, AMADEI, BELLUSCIO, CARIA, CIOCIA, CORREALE, CUOJATI, DE ROSE, GENOVA, GHINAMI, MADAUO, MASSARI, PRETI, RIZZI, SARLI, SCOVACRICCHI

Presentata il 26 settembre 1984

**Nuove norme penali in materia di violenza sessuale
contro la persona**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La violenza sessuale è un particolare aspetto della crisi dei rapporti sociali, che sta turbando molte comunità. Non a caso in Italia il fenomeno si è aggravato in concomitanza con altri gravi delitti contro la persona, che denunciano un distorto ed anomalo accrescimento del concetto di libertà individuale, che si è esasperato a tal punto da non essere più in armonia con il patto sociale, che consente la convivenza civile.

Nel caso specifico dei reati sessuali ha indubbiamente influito in senso negativo la pubblicizzazione indiscriminata di comportamenti sessuali violenti, che costituisce fonte di suggestione e di esaltazione per l'individuo asociale o potenzialmente

predisposto alla asocialità. Tali delitti sono tanto più odiosi in quanto si consumano nei confronti di soggetti più deboli: donne, nella maggior parte dei casi, e bambini, i quali talvolta anche nell'ambito familiare, sono vittime di atti brutali.

Negli ultimi anni si è intensificata una particolare manifestazione del fenomeno: la violenza di gruppo. Si mettono insieme, per bravata, per sfida, per paura, ed insieme esercitano un atto di violenza, nella presunzione di provare la propria supremazia nei confronti della donna e con l'intento di manifestare il proprio disprezzo per la libertà e la dignità personale.

I dati statistici denunciano un preoccupante dilagare dei casi di violenza. Ma non è solo quantitativamente che il fe-

nomeno deve essere vagliato, lo è soprattutto dal punto di vista qualitativo.

L'intensificarsi, ad sempio, della violenza di gruppo, così tipica di questi ultimi anni, e le forme, che essa assume, danno al reato un aspetto allarmante per l'ampiezza dei valori che calpesta.

Per quanto riguarda poi la violenza contro le donne è evidente che non può essere considerata solo come un attentato alla persona, ma anche come un atto di prevaricazione nei confronti del diritto di effettuare una libera scelta nel rapporto sessuale.

La presa di coscienza del mondo femminile induce oggi le donne a denunciare con maggior frequenza le aggressioni subite. Un intervento legislativo in materia è perciò giustificato non solo dal valore deterrente che esso può avere nei confronti degli aggressori, ma anche dalla necessità di adeguare la legge al costume ed ai mutati valori di vita che le donne hanno fatto propri.

Una legge, che preveda pene adeguate alla gravità della violazione, costituirà inoltre una valida condanna morale e motivo di isolamento per tutti coloro che non esitano a compiere tali odiosi delitti. Non solo, ma essa contribuirà al processo di rivalutazione della donna come individuo, che agisca nella società con tutti i diritti e i doveri dell'individuo-uomo.

Pur nella consapevolezza che non sarà sufficiente una nuova legge ad arginare la violenza sessuale, riteniamo che es-

sa potrà contribuire ad affermare ed a difendere il diritto di ciascuno di decidere liberamente della propria vita e dei propri rapporti sessuali, nel rispetto dell'analogo diritto degli altri e come base di diversi e più elevati rapporti fra le persone.

Una libertà che non è negazione, ma anzi condizione indispensabile e necessaria alla piena assunzione delle proprie responsabilità e che non può non essere sentita come diritto al rispetto pieno della propria persona.

Non vi è dubbio inoltre che la normativa vigente risenta di una concezione della sessualità decisamente superata e rispecchi perciò pregiudizi che ledono la personalità dei cittadini in relazione alla loro sfera sessuale, che è privata, ma la cui libertà deve essere garantita da una società che voglia chiamarsi civile.

Come è noto, la materia dei reati sessuali è disciplinata dal codice Rocco con un'ottica, che rivela ormai precise esigenze di aggiornamento per l'avvenuta evoluzione sociale e culturale del Paese, a cui hanno contribuito in modo rilevante i movimenti femminili.

La presente proposta di legge è quindi un necessario adeguamento della normativa vigente al nuovo modo, con il quale la società valuta i delitti di violenza sessuale e ne trae turbativa.

Essa deve essere strumento legislativo equo ed efficace in difesa della libertà, della dignità e del rispetto dell'individuo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La rubrica del titolo IX del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Dei delitti contro la libertà e la dignità della persona ».

ART. 2.

L'articolo 519 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 519. — (*Violenza sessuale*). — Chiunque, con violenza o minaccia, commette su taluno atti sessuali ovvero lo costringe o induce a compierli sulla persona del colpevole, su sé stesso o su altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi compie atti sessuali su persona, la quale al momento del fatto è stata tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

La pena è da cinque a dodici anni di reclusione:

1) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

2) se il fatto è commesso su persona che non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) se il fatto è commesso su persona che non è in grado di resistere a cagione di malattia o inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) se ricorrono talune delle circostanze indicate nel n. 4 dell'articolo 61 del codice penale;

5) se la violenza o la minaccia è commessa con l'uso di armi o di sostanze narcotiche o stupefacenti;

6) se dal fatto deriva una lesione personale grave o gravissima;

7) se il fatto è commesso su persona in stato di gravidanza;

8) se il fatto è commesso, abusando dei rapporti di coabitazione o di ospitalità ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 519 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 519-bis. — (*Violenza sessuale commessa da più persone*). — Se due o più persone riunite commettono i fatti previsti dall'articolo 519 la pena è da cinque a dodici anni.

Se ricorrono le circostanze, di cui al capoverso dell'articolo 519, la pena è aumentata ».

ART. 4.

L'articolo 520 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 520 — (*Atti sessuali commessi con abuso della qualità di pubblico ufficiale*). — Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, induce a compiere o compie atti sessuali con persona arrestata o detenuta, di cui ha la custodia per ragioni del suo ufficio, ovvero con persona che è a lui affidata in esecuzione di un provvedimento della autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragioni del suo ufficio, di qualsiasi autorità sopra taluna delle persone suddette ».

ART. 5.

L'articolo 523 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 523. — (*Sequestro di persona a fine di commettere atti sessuali*). — Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene taluno al fine di commettere atti sessuali, è punito con la reclusione da tre a cinque anni. La pena è aumentata se ricorrono le circostanze previste dal capoverso dell'articolo 519.

Se il colpevole non consegue l'intento, la pena è diminuita fino alla metà ».

ART. 6.

Dopo l'articolo 523 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 523-bis. — (*Atti di molestia sessuale*). — Chiunque commette nei confronti di taluno atti di molestia, che ne offendono la libertà sessuale, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno.

Se la persona offesa è minore degli anni quattordici, la pena è della reclusione da tre mesi a due anni ».

ART. 7.

Dopo l'articolo 526 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 526-bis. — (*Istigazione alla violenza sessuale*). — Chiunque pubblicamente pone in essere rappresentazioni o diffonde scritti o immagini di violenza o di altre perversioni sessuali, che siano idonee a costituire incitamento alla commissione dei delitti contro la libertà sessuale, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa non inferiore a lire un milione ».

ART. 8.

La rubrica del capo II del titolo IX, libro II del codice penale è sostituita dalla seguente:

« Delle offese al pudore sessuale ».

ART. 9.

L'articolo 530 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 530. — (*Corruzione di minorenni*). — Chiunque commette atti sessuali in presenza di persona minore degli anni quattordici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni ».

ART. 10.

L'articolo 541 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 541. — (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti nel capo I di questo titolo comporta la perdita della potestà dei genitori o della tutela o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di tutore o di curatore è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 519, 519-bis, 523, 537, nonché dagli articoli 3, 4 e 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

ART. 11.

L'articolo 542 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 542. — (*Querela dell'offeso*). — I delitti previsti dal capo I e dall'articolo 530 sono procedibili d'ufficio.

Sono punibili a querela della persona offesa se commessi nei confronti del coniuge non separato dell'autore ».

ART. 12.

Dopo l'articolo 543 del codice penale è aggiunto il seguente:

« ART. 543-bis. — (*Deposizione della persona offesa da un reato contro la libertà sessuale*). — La polizia giudiziaria, nel raccogliere le informazioni preliminari, la denuncia o la querela della persona offesa da un reato contro la libertà sessuale, e il magistrato che la interroga come testimone, debbono evitare domande che possano violare la privacy della vita o delle relazioni sessuali della persona stessa, salvo quelle strettamente necessarie per l'accertamento del reato. La stessa norma si applica all'interrogatorio dei testimoni ».

ART. 13.

Gli articoli 521, 522, 524, 525, 526, 539, 544, 578, 587, 592 del codice penale sono abrogati.

ART. 14.

All'articolo 423 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti commi:

« Le udienze nei dibattimenti relativi ai reati di cui al titolo IX del libro II del codice penale sono pubbliche.

Il presidente o il pretore dispone tuttavia che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse quando la parte lesa lo richiede ovvero quando avvengono manifestazioni che possono turbare la serenità del dibattimento o quando la pubblicità possa nuocere all'accertamento della verità ».